

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 104079 del 11/11/2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 07/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 130215, con la quale il Dott. Fugaldi Vincenzo nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 31/01/2020 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 105651 del 20/09/2019 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali che il Dott. Fugaldi Vincenzo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell' art.52 della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso ha maturato – ai sensi del comma 5 dell'art. 52 della predetta l.r. n. 9/2015 e s.m.i. - i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 11/09/2019 con uscita dal servizio a decorrere dal 16/12/2019;
- VISTA la nota prot. n. 16426 del 28/10/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Dott. Fugaldi Vincenzo, ha comunicato il contingentamento del medesimo dipendente per un anno dalla maturazione del requisito;
- VISTA la nota prot. n. 6641 del 22/06/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali ha comunicato l'ulteriore contingentamento del Dott. Fugaldi Vincenzo fino al 30/12/2020 ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2019;
- VISTA la nota prot. n. 100296 del 02/11/2020 con la quale si comunica al Dott. Fugaldi Vincenzo che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/12/2020;
- VISTO il D.A. n. 2145 del 22/08/1990 – registrato alla Corte dei conti il 21/09/1990, reg. n. 21, fgl. n. 37 - con il quale, a decorrere dal 01/09/1990, tra gli altri, il Dott. Fugaldi Vincenzo è stato nominato aiuto bibliotecario nel ruolo di cui alla Tabella "T" allegata alla l.r. n. 41/85, assumendo effettivo servizio il 02/11/1990;
- VISTO il D.A. n. 5318 del 28/03/1992 – registrato alla Corte dei conti il 02/06/1992, reg. n. 12, fgl. n. 229 - con il quale, a decorrere dal 01/04/1992, tra gli altri, il Dott. Fugaldi Vincenzo è stato nominato Dirigente Tecnico Bibliotecario nel ruolo di cui alla tab. "T" allegata alla l.r. n. 41/85;

VISTO il D.D.G. n. 00906 del 24/02/2003 - vistato dalla Ragioneria Centrale Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione il 13/03/2003 al n. 155 - con il quale il Dott. Fugaldi Vincenzo è stato inquadrato, con decorrenza 17/05/2000, nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. 15/05/2000, n. 10;

VISTO il D.D.R. n. 1773/VI del 01/08/2000 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 25/09/2000 al n. 2288 - con il quale al Dott. Fugaldi Vincenzo sono stati riconosciuti utili, agli effetti del trattamento di quiescenza, anni 04 mesi 00 giorni 00 corrispondenti alla durata del corso di laurea;

VISTO il D.D.S. n. 363 del 13/02/2006 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 04/04/2006 al n. 855 - con il quale, a favore del Dott. Fugaldi Vincenzo, sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza complessivi anni 04 mesi 06 giorni 17;

VISTO lo stato matricolare regionale e il foglio matricolare e caratteristico dell'Esercito Italiano;

ACCERTATO che il Dott. Fugaldi Vincenzo, alla data del 30/12/2020, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/11/1990 al 30/12/2020	30	1	29
Servizio riconosciuto utile ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 1773/2000)	4	0	0
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 363/2006)	4	6	17
Servizio militare	0	11	13
Totale	39	7	29

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020 è risolto il rapporto di lavoro del Dott. Fugaldi Vincenzo nato a ■ il ■, Dirigente di terza fascia, e - contestualmente - lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 04 DIC. 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.
G.G. Palagonia

